

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 816-A)
(Urgenza)

Testo degli articoli approvati dalla 5^a Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
di concerto col Ministro del Bilancio
col Ministro delle Finanze
e col Ministro della Difesa

NELLA SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1964

Comunicato alla Presidenza l'11 novembre 1964

Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL GOVERNO

Art. 1.

L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di 1^a categoria, con o senza assegni di superinvalidità, è elevato nelle seguenti misure:

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. A
da L. 180.000 a L. 660.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. A-bis
da L. 180.000 a L. 612.000 annue

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. B
da L. 180.000 a L. 540.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. C
da L. 180.000 a L. 516.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. D
da L. 180.000 a L. 492.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. E
da L. 180.000 a L. 468.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. F
da L. 180.000 a L. 408.000 annue

1^a ctg. con superinv. tab. E lett. G
da L. 180.000 a L. 384.000 annue

1^a ctg. senza superinvalidità
da L. 180.000 a L. 324.000 annue

Art. 2.

L'ammontare dell'assegno di previdenza previsto dall'articolo 4 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, a favore dei mutilati e degli invalidi ascritti alle categorie dalla 2^a alla 8^a, è elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue.

Art. 3.

L'ammontare dell'assegno d'incollocamento previsto dall'articolo 7 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, per gli invalidi di guerra forniti di pensione o di assegno di categoria inferiore alla prima è elevato da lire 144.000 a lire 174.000 annue.

Art. 4.

L'articolo 2 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato.

L'articolo 30 della legge 10 agosto 1950, n. 648, è così modificato:

« Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di annue lire 96.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2^a alla 5^a e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6^a all'8^a dell'annessa tabella A ».

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 5.

I benefici dipendenti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge avranno decorrenza dal 1° luglio 1964 e verranno corrisposti d'ufficio dalle Direzioni provinciali del tesoro.

Art. 6.

I benefici previsti dalla legislazione delle pensioni di guerra, la cui concessione è subordinata all'esistenza di un reddito complessivo netto, non superiore a lire 720.000 annue, ai sensi della legge 9 novembre 1961, n. 1240, vengono concessi, a datare dal 1° gennaio 1965, sussistendo gli altri requisiti prescritti, alla condizione che gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare ai sensi delle leggi in vigore.

Art. 7.

Per le esigenze di servizio connesse con l'organizzazione ed il funzionamento degli Uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra, della Commissione medica superiore, delle Commissioni mediche per le pensioni di guerra e degli Enti militari ed amministrativi che svolgono attività anche nell'interesse della Direzione generale delle pensioni di guerra è data facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di procedere all'assunzione di personale straordinario per periodi di tempo rinnovabili non superiori ad un anno.

La facoltà di cui al comma precedente, limitatamente alle nuove assunzioni, può essere esercitata entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le assunzioni del personale straordinario di cui al presente articolo saranno effettuate entro un contingente massimo di 300 unità ed entro i limiti numerici di categoria stabiliti, con apposito provvedimento, da adottare annualmente dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro. Al personale medesimo spetta il trattamento

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

previsto per gli impiegati civili non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, numero 100 e successive modificazioni, in relazione alla categoria di appartenenza.

È data, altresì, facoltà al Ministro della difesa, su richiesta del Ministro del tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle Commissioni mediche territoriali e della Commissione medica superiore di cui agli articoli 103 e 104 della legge 10 agosto 1950, n. 648, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio ed in relazione alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di lire 100.000 mensili.

Apposite convenzioni possono inoltre essere stipulate dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con Ospedali civili ed altre organizzazioni sanitarie di fiducia per l'espletamento di esami specialistici relativi agli accertamenti di cui al precedente comma e per il ricovero dei visitandi.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:

a) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo riguardante la istituzione di una addizionale all'imposta generale sull'entrata;

b) per l'esercizio 1965, comprese le spese di cui al precedente articolo 7, valutate in ragione d'anno in lire 300.000.000, con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Identico.

Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati dal Ministro della difesa, sempre su richiesta del Ministro del tesoro, con Ospedali civili, Istituti sanitari ed altri Enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al precedente comma.

Art. 8.

Identico.